

DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2018

506/2018/E/EEL

DECISIONE IN ESITO AL PROCEDIMENTO DI RIESAME DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 357/2018/E/EEL, RELATIVA AL RECLAMO PRESENTATO DA J&G S.R.L. E ECA TECHNOLOGY S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1037^a riunione del 16 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare, l'articolo 14, comma 3, lett. f- ter);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 357/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 357/2018/E/eel);

- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

PREMESSO CHE:

1. Con nota del 21 dicembre 2017 (prot. Autorità 42047 del 28 dicembre 2017), J&G S.r.l. e Eca Technology S.p.a. (di seguito: reclamanti) presentavano reclamo all’Autorità, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il ritardo nelle attività di completamento della connessione di due impianti eolici tripala, identificati dai codici di rintracciabilità 121844121 e 121860716, con conseguente perdita del diritto a percepire gli incentivi previsti dal Decreto Interministeriale del 23 giugno 2016;
2. in esito al procedimento di trattazione del reclamo, nel corso del quale era stato acquisito il parere tecnico della Direzione Accountability e Enforcement ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Disciplina, con deliberazione 357/2018/E/eel, l’Autorità accoglieva parzialmente il reclamo, prescrivendo al gestore “*di erogare a Eca Technology S.p.a., entro 20 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente decisione, gli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 2, del TICA, qualora non ancora corrisposti, relativi a: - 52 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121844121; - 46 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121860716*”.

QUADRO FATTUALE:

1. Con nota del 9 luglio 2018 (prot. Autorità 20859 del 9 luglio 2018), il gestore ha presentato all’Autorità una istanza di riesame della deliberazione 357/2018/E/eel;
2. con nota del 27 luglio 2018 (prot. Autorità 22556), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di riesame, relativo alla suddetta istanza;
3. con nota del 3 agosto 2018 (prot. Autorità 26656 del 6 agosto 2018), i reclamanti hanno trasmesso la propria memoria;
4. con nota del 7 settembre 2018 (prot. Autorità 25168 del 10 settembre 2018), il gestore ha replicato alla memoria dei reclamanti;
5. in data 17 settembre 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della valutazione della presente istanza di riesame, rileva l'articolo 9, comma 9, del TICA, il quale dispone che nei casi in cui il richiedente la connessione abbia optato per la gestione in proprio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete, il medesimo *“è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

7. Il gestore, con la suddetta istanza di riesame, informa l'Autorità che, al momento dell'accettazione del preventivo, le società reclamanti avevano dichiarato di voler gestire in proprio l'iter autorizzativo dei due impianti eolici, identificati dai codici di rintracciabilità 121844121 e 121860716, ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del TICA, producendo per la prima volta copia dei documenti attestanti tale fatto;
8. conseguentemente il gestore, muovendo dalla suddetta informazione, rileva l'erroneità di quanto assunto ai punti 37 e 38 della deliberazione 357/2018/E/eel in relazione all'individuazione del soggetto che aveva curato gli adempimenti connessi al citato iter autorizzativo;
9. il gestore, in particolare, fonda le proprie ragioni, da una parte, sottolineando come l'articolo 9, comma 9, del TICA, ponga a carico del richiedente che abbia optato per la gestione in proprio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete l'obbligo di dare *“tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter”* e dall'altra, sostenendo che *“Le comunicazioni inviate dalle reclamanti il 10 e 17 febbraio 2017 nulla hanno a che vedere con l'iter autorizzativo dell'impianto di rete, trattandosi di dichiarazione di completamento delle opere strettamente necessarie per la connessione, cioè solo quelle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta”*.
10. secondo il gestore, infatti, la comunicazione prescritta dall'art. 9, comma 9, del TICA, *“non può essere sostituita né, tantomeno, coincide con la comunicazione di aver realizzato le opere strettamente necessarie alla connessione fisica dell'impianto previa acquisizione dei relativi permessi”*;
11. pertanto, sulla base delle suddette motivazioni, il gestore chiede la revisione della deliberazione 357/2018/E/eel.

ARGOMENTAZIONI DEI RECLAMANTI:

12. I reclamanti, in risposta alle contestazioni del gestore relative alla conformità del loro operato alle previsioni dell'art. 9, comma 9, del TICA, evidenziano come le dichiarazioni inviate al gestore in data 10 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121844121) e in data 17 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121860716), *“hanno ad oggetto tutte le attività di competenza del gestore includenti sia la realizzazione delle opere “lato utente” che l’ottenimento dei permessi per la realizzazione, da parte del gestore, dell’impianto di rete”*;
13. i reclamanti rilevano, altresì, che l’ufficio del Genio civile di Trapani, in data 9 febbraio 2017, *“ha autonomamente trasmesso – con consegna a mano - ad e-distribuzione (con comunicazioni prot. n. 8244 per la pratica 121844121 e prot. n. 28377 per la pratica 121860716) le relazioni istruttorie favorevoli al rilascio delle autorizzazioni amministrative ex R.D. 1775/33 che erano state rilasciate alle società per la realizzazione dell’elettrodotto”*;
14. secondo i reclamanti, quindi, *“e-distribuzione era certamente a piena conoscenza dell’intervenuto rilascio della autorizzazione necessaria alla costruzione dell’elettrodotto sin dal mese di febbraio 2017”*;
15. pertanto, i reclamanti ritengono che *“la documentazione prodotta ex novo dal gestore di rete non introduce nessun elemento di novità rispetto agli argomenti che già sono stati oggetto del contraddittorio fra le parti”*, e chiedono la conferma della decisione del reclamo, adottata con la deliberazione 357/2018/E/eel.

VALUTAZIONE DELL’ISTANZA DI RIESAME:

16. Nell’istanza di riesame, il gestore ha reso disponibile una nuova informazione, di cui già disponeva nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, ma che aveva omesso di fornire;
17. si tratta, in particolare, del fatto che *“al momento dell’accettazione del preventivo le reclamanti hanno dichiarato di voler gestire in proprio l’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione”*;
18. priva della suddetta informazione, l’Autorità, con la deliberazione 357/2018/E/eel, aveva deciso il reclamo, ritenendo, per fissare il *dies a quo* da cui far decorrere il computo del tempo di realizzazione della connessione, che l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione fosse in capo al gestore (punti 37 e 38 della deliberazione 357/2018/E/eel).
19. Ciò posto, alla luce delle nuove informazioni e cioè del fatto che i reclamanti - e non il gestore - erano responsabili dell’acquisizione di tutti i permessi necessari per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, appare opportuno rivalutare il reclamo presentato in data 21 dicembre 2017 (prot. Autorità 42047 del 28 dicembre 2017), al fine di accertare se le comunicazioni rese dai reclamanti al gestore in data 10 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica

- 121844121) e 17 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121860716) fossero sufficienti a rendere edotto il gestore dell'avvenuta acquisizione dei permessi relativi alla realizzazione, non solo delle opere strettamente necessarie alla connessione dell'impianto di produzione, ma anche dell'impianto di rete e se, dunque, in definitiva, la data delle suddette comunicazioni possa ancora essere considerata quale *dies a quo* da cui far decorrere il computo del tempo di realizzazione della connessione;
20. a tal fine, innanzitutto, è necessario osservare come già nelle dichiarazioni per l'attivazione della procedura abilitativa semplificata (c.d. PAS), trasmesse al gestore in data 5 dicembre 2016, i reclamanti avevano indicato chiaramente, sia nella parte descrittiva che nella documentazione progettuale ad esse allegata, che il progetto sottoposto ad autorizzazione era comprensivo delle "*opere necessarie alla connessione alla rete elettrica di distribuzione*";
 21. quindi, indipendentemente dalla correttezza della distinzione ontologica, evidenziata dal gestore, tra le opere strettamente necessarie alla connessione e l'impianto di rete, già alla data di ricezione delle suddette dichiarazioni relative alla PAS, il gestore era consapevole che i progetti sottoposti ad autorizzazione erano comprensivi di entrambe le opere (quelle strettamente necessarie alla connessione e quelle dell'impianto di rete);
 22. in ogni caso successivamente, in data 9 febbraio 2017, a conferma dell'avvenuta conclusione, con esito positivo, dell'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete, il gestore riceveva anche il parere favorevole del Genio Civile di Trapani, con la relativa relazione di istruttoria e tutti i nulla osta rilasciati dalle competenti amministrazioni (Aeronautica militare, Ufficio logistico, Demanio, Servitù militari e C3I del Comando Militare Esercito "Sicilia", Comando Marittimo, Libero Consorzio Comunale di Trapani), nei quali era chiaramente indicato che le opere autorizzate comprendevano l'elettrodotto di connessione alla rete;
 23. infine, con le comunicazioni trasmesse in data 10 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121844121) e 17 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121860716), i reclamanti informavano il gestore di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per poter iniziare la realizzazione delle opere di connessione;
 24. ciò posto, è di tutta evidenza che il gestore era pienamente edotto circa l'unicità dell'*iter* autorizzativo e, dunque, non aveva alcun motivo di ritenere che i reclamanti ottenessero le autorizzazioni dell'impianto di rete con un procedimento separato da quello delle opere strettamente necessarie alla connessione;
 25. pertanto, accertato che le suddette comunicazioni del 10 e del 17 febbraio 2017 fossero pienamente idonee e sufficienti ad informare il gestore della conclusione dell'*iter* autorizzativo di tutto l'impianto di produzione, comprese le opere necessarie alla connessione alla rete, si ritiene assolto l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 9, del TICA, il quale pone a carico del richiedente che abbia optato per la gestione in proprio dell'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete di dare al

gestore “*tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter*”.

26. In conclusione, si reputa che alla luce delle nuove circostanze di fatto addotte dal gestore, quanto riportato ai punti 37 e 38 della deliberazione 357/2018/E/eel non corrisponda più al reale svolgimento dei fatti; tuttavia gli elementi di novità in parola non appaiono però tali da indurre ad una diversa valutazione, nel merito, del reclamo deciso con la citata deliberazione, in quanto il *dies a quo*, da cui far decorrere il computo dei termini di realizzazione della connessione da parte del gestore, permane immutato, ossia corrispondente al 10 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121844121) e al 17 febbraio 2017 (con riferimento alla pratica 121860716), date in cui, rispettivamente per ciascuna pratica, i reclamanti hanno informato il gestore della conclusione dei rispettivi *iter* autorizzativi, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del TICA;
27. pertanto, sulla base delle motivazioni che precedono, si ritiene di confermare nel merito, nei termini sopradescritti, quanto deciso e prescritto con la deliberazione 357/2018/E/eel

DELIBERA

1. confermare nel merito, nei termini descritti in motivazione, la decisione assunta con la deliberazione 357/2018/E/eel, di accoglimento parziale del reclamo presentato da J&G S.r.l. e Eca Technology S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alle pratiche di connessione 121844121 e 121860716;
2. di confermare, pertanto, la prescrizione in capo a e-distribuzione S.p.a. di erogare a Eca Technology S.p.a., entro 20 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente decisione, gli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 2, del TICA, qualora non ancora erogati e relativi a:
 - 52 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121844121;
 - 46 giorni lavorativi, con riferimento alla pratica 121860716.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini